

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,87 (*) (*)
0712 90 19	109,87 (*) (*)
1001 10 00	49,08 (*) (*) (11)
1001 90 91	94,44
1001 90 99	94,44 (*) (*) (11)
1002 00 00	144,19 (*)
1003 00 10	106,95
1003 00 90	106,95 (*)
1004 00 00	103,80
1005 10 90	109,87 (*) (*)
1005 90 00	109,87 (*) (*)
1007 00 90	114,14 (*)
1008 10 00	58,25 (*)
1008 20 00	62,70 (*) (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	0
1101 00 11	177,80 (*)
1101 00 13	177,80 (*)
1101 00 90	177,80 (*)
1102 10 00	247,45
1103 11 10	117,58
1103 11 90	205,39
1107 10 11	181,24
1107 10 19	138,75
1107 10 91	203,51 (*)
1107 10 99	155,38 (*)
1107 20 00	178,91 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/432/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.